



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 10177 del 2014, proposto da:

OMISSIS rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Balbi, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

*contro*

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

*per la riforma*

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA -SEZIONE III BIS, n. 4762/2014, resa tra le parti, concernente aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo- conseguimento del diploma di Scuola magistrale entro l'a. s. 2001 -2002;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm. ;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del MIUR;

Vista l'impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda di misure cautelari presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del 22 settembre 2015 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Balbi e Basilica;

lette le sentenze della Sezione n. 3628 e n. 1973 del 2015 e le ordinanze cautelari nn.

1818 e 428 del 2015, rese su fattispecie analoghe a quella odierna;

considerato che a un primo esame l'appello cautelare appare assistito da consistente "fumus boni juris" e che l'interesse delle parti appellanti va tutelato mediante l'inserimento con riserva nella graduatoria a esaurimento;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 10177/2014) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm. .

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: le compensa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)